



COMUNE di VIBONATI

Provincia di Salerno

MISURA DELL'IMPOSTA

L'imposta di soggiorno si applica dal 1 Giugno al 30 Settembre di ogni anno ed è corrisposta per persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Vibonati, e negli immobili locazioni turistiche indicate all'art. 2 del Regolamento Comunale, fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti consecutivi.

Tipologia di Struttura	Tariffa dal 1 Giugno al 30 Settembre	Giorni max di applicazione
Tutte le strutture ricettive ubicate nel territorio di Vibonati, ivi incluse le unità abitative ad uso turistico indicate all'art. 2 del Regolamento Comunale.	€ 1,00	10

AVVISO GENERICO AGLI UTENTI:

1. LE LOCAZIONI TURISTICHE O BREVI, POSSONO OPTARE PER IL PAGAMENTO FORFETTARIO DELLA TASSA DI SOGGIORNO DI EURO 50,00, PER UNITÀ ABITATIVA, DA PAGARE ANTICIPATAMENTE ENTRO IL 30 MAGGIO;
2. PER I CAMPEGGI, IN CASO DI CONTRATTI STAGIONALI SI APPLICA IL FORFAIT DI € 20,00 A PERSONA CON PAGAMENTO ENTRO IL GIORNO 5 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA RISCOSSIONE, ALLEGANDO AUTODICHIARAZIONE DEL GESTORE DI CLIENTE A REGIME FORFETTARIO.
3. ESENTATI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO SONO:
 - a) i minori fino al compimento del 10° anno;
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
 - c) gli autisti di pullman e accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

d) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio; e) i “volontari” che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;

f) sono altresì esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa; dette presenze non vanno indicate nella dichiarazione di cui all’art. 6;

h) le persone con residenza anagrafica presso la struttura ricettiva o comunque nel territorio comunale;

4. IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA ESEGUE IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO, ENTRO IL DECIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È VERIFICATO IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, PREDISPONENDO UN BONIFICO BANCARIO IN FAVORE DEL COMUNE UTILIZZANDO L'IBAN IT61S0706688650000000038552.